

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3316 DEL 23/04/2018

Proposta 3887/2018

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Trattamento Giuridico ed Economico

Dott. Luciano Oppo

Firma _____

OGGETTO: Ex dipendente sig.ra XX – Procedimento di riconoscimento infermità dipendente da causa di servizio per la concessione dell'Equo Indennizzo.
Presenza d'atto della Sentenza n. 749/2017 del Tribunale di Sassari – Sezione lavoro.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza, dichiarano che la stessa è corretta, completa, nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Sig.ra Maria Pina Fozzi	
Il Responsabile del Procedimento		

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico dell'Azienda per la Tutela della Salute.

SI

NO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. n. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI

NO

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 203 del 9/02/2018, con la quale è stato attribuito al Dott. Luciano Oppò l'incarico di Direzione della S.C. Trattamento Giuridico ed Economico, afferente al Dipartimento delle Risorse Umane;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell'ATS - Sardegna n. 372 del 09.03.2018, con la quale è stato conferito al Dr. Luciano Oppò l'incarico di Direttore provvisorio del Dipartimento Risorse Umane;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di *(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

RICHIAMATA la Legge Regionale 27 luglio 2016, n. 17, "Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)";

RICHIAMATE le Determinazioni dirigenziali n. 14 del 03.01.2013, "Dipendente sig.ra X. X.– Procedimento di riconoscimento infermità dipendente da causa di servizio per la concessione dell'Equo Indennizzo – Intempestività dell'istanza " e n. 81 del 05.02.2014, "Dipendente sig.ra X.X. – Definizione procedimento di riconoscimento infermità dipendente da causa di servizio, per la concessione dell'equo indennizzo", notificate rispettivamente con lettera prot. PG/2013/00086635 del 01.02.2013 e PG/2014/0012060 del 18.02.2014;

PREMESSO CHE l'ex dipendente sig.ra X.X., Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere a tempo indeterminato, nata a XXX il XXXX, ha proposto in data 03.04.2015 ricorso avverso la decisione adottata dall'Amministrazione, con la quale si esprimeva parere positivo in ordine al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciata, ma non si procedeva alla liquidazione di un equo indennizzo per la menomazione dell'integrità fisica subita, a conferma del giudizio di intempestività dell'istanza, espresso dalla Commissione Medica di verifica di Cagliari;

VISTA la Sentenza n. 749/2017 del Tribunale di Sassari – Sezione Lavoro, pubblicata il 19.01.2018 – RG n. 642/2015, con la quale il ricorso citato viene accolto e l'infermità sofferta dalla sig.ra X.X. riconosciuta dipendente da causa di servizio ed ascrivibile alla 8^a categoria della Tabella A di cui al D.P.R. n. 834/81, con diritto alla corresponsione di un equo indennizzo, oltre gli interessi legali dalla maturazione del diritto fino al saldo;

VISTA la nota Responsabile del Servizio Affari Legali, N.P /2018/5679 del 23.01.2018;

VISTO il D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la

composizione del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie” ed in particolare gli artt. nn. 6, 7, 11, 14 e 18;

VISTO il D.P.R. 18 settembre 2006, n. 282, “Regolamento recante modifica all'articolo 10, commi 2 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, concernente il Comitato di Verifica per le cause di servizio”;

VISTI gli artt. nn. 49, 50, 57, 58, 59 e 60 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686;

VISTA la Legge n. 724 del 23.12.1994, ed in particolare l'art. n. 22, commi n. 27/31, che detta nuove regole per la determinazione della misura dell'Equo Indennizzo, per le sole domande presentate dopo il 1° Gennaio 1995;

VISTA la Legge 23 Dicembre 1996, n. 662 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” ed in particolare l'art. n. 1, commi nn. 119-120;

VISTA la Legge 23 Dicembre 2005, n. 266 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” ed in particolare l'art. n. 1, commi nn. 210, 211, 219, 220 e 221;

VISTA la Legge 6 agosto 2008, n. 133, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" e, in particolare, l'art. 70 concernente “Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio”;

VISTO l'art. n. 6 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011 , n. 201, “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, ;

VISTO il C.C.N.L. del Comparto del Personale del Servizio Sanitario Nazionale, parte normativa quadriennio 2002/2005 e parte economica biennio 2002/2003, ed in particolare l'art. n. 23, comma 3 e l'art. n. 37, comma 1;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale - Biennio Economico 2008 – 2009;

ACCERTATO, che la sig.ra X.X. ha presentato denuncia di “malattia professionale” (pratica INAIL n. 514480302 del 07.07.2015), per la stessa patologia riconosciuta dipendente da causa di servizio;

VISTA la pec del 06.02.2018, con la quale l'INAIL comunica il totale del valore capitale della rendita erogata alla dipendente per la menomazione permanente subita, pari a €. 113.689,25 centotredicimilaseicentoottantanove/25 euro), a seguito della definizione della pratica di malattia professionale citata;

DATO ATTO che assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali ed equo indennizzo non sono cumulabili e non sono consentiti interventi aggiuntivi da parte dell'Amministrazione diretti a predisporre ulteriori strumenti risarcitori per infortuni o infermità comunque dipendenti da causa di servizio;

DATO ATTO che l'Azienda, ai sensi del comma 2 della art. 50 del D.P.R. 686/57 e del comma 3 dell'art. 23, lett. b e c, del C.C.N.L. del Comparto del Personale del Servizio Sanitario Nazionale, parte normativa quadriennio 2002/2005, ha il diritto di dedurre dall'importo dell'equo indennizzo e fino a concorrenza del medesimo, eventuali somme percepite allo stesso titolo dal dipendente per effetto di assicurazione obbligatoria o facoltativa i cui contributi o premi siano stati corrisposti dall'Azienda stessa e, nel caso che per effetto di tali assicurazioni l'indennizzo venga liquidato sotto forma di rendita vitalizia, il relativo recupero avverrà capitalizzando la rendita stessa in relazione all'età dell'interessato;

VISTO il prospetto di seguito riportato, di determinazione della misura dell'equo indennizzo;

Determinazione dell'Equo Indennizzo

Data di presentazione della domanda: 17.02.2012

Età della dipendente alla data dell'evento dannoso e/o della domanda: anni 57

Trattamento economico tabellare iniziale annuo lordo in

godimento alla data di presentazione della domanda: € 22.093,88

(C.C.N.L. Comparto Sanità - biennio economico 2008-2009)

Equo indennizzo di 8^a Tabella A, allegata al D.P.R. 834/81,
nella misura massima (€ 22.093,88 x 2) x 6%: **tot. € 2.651,26**

Riduzione del 25% per superamento dei 50 anni di età al momento della
presentazione della domanda: (€ 2.651,26 – 25%) **tot. € 1.988,44**

Calcolo interessi legali periodo 17-02-2012 – 30.04.2018 pari a € 145,88 per totale
complessivo (capitale + interessi legali) di **€ 2.134,32**

Detrazione del valore capitale della rendita INAIL per menomazione permanente pari
a **€ 113.689,25**

- 111.554,93 valore negativo - Nessun importo da liquidare

CONSIDERATO che il valore capitale della rendita INAIL, erogata alla dipendente, pari a € 113.689,25 centotredicimilaseicentoottantanove/25 euro) da portare in detrazione è nettamente superiore all'importo da liquidare quale equo indennizzo comprensivo degli interessi legali e, pertanto, non spetta alla sig.ra X.X. alcun ulteriore risarcimento;

DETERMINA

- di recepire Sentenza n. 749/2017 del Tribunale di Sassari – Sezione Lavoro, pubblicata il 19.01.20 – RG n. 642/2015, con la quale è stata riconosciuta alla sig.ra X.X. la dipendenza da fatti di servizio dell'infermità in causa, ritenuta ascrivibile alla 8^a categoria della Tabella A di cui al D.P.R. n. 834/81 nonché la tempestività dell'istanza, con diritto alla corresponsione di un equo indennizzo, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto fino al saldo;
- di non procedere alla liquidazione di alcun ulteriore risarcimento, in quanto alla dipendente è stata già erogata dall'INAIL per la stessa patologia una rendita, il cui valore capitale è superiore alla somma dovuta quale equo indennizzo, calcolato in base ai criteri stabiliti dalla norma generale e contrattuale che regola la materia, comprensiva degli interessi legali;
- di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS;
- di trasmettere copia del presente atto Struttura Complessa Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e atti amministrativi ATS per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Dr. Luciano Oppo

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) nota prot. n. _____ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC _____.

2) _____.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) nota prot. n. _____ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC _____.

2) _____.

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di..... dal 23/04/2018 al 08/05/2018

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali

Dott. / Dott.ssa _____

